

# **TI\_GERICHTE 12.2012.4 vom 6. November 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-11-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2012.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.4)

FR: TI\_GERICHTE 12.2012.4 du 6 novembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 12.2012.4 del 6 novembre 2012

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC, RS 272). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, la sentenza pretorile è stata pronunciata il 13 dicembre 2011 e intimata il medesimo giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz'altro retta dal CPC.

### **E. 2**

L'appellato ritiene che l'appello debba essere dichiarato irricevibile, poiché il valore di causa sarebbe inferiore a fr. 10'000.-. Per determinare l'appellabilità, fa stato il valore dell'ultima conclusione riconosciuta nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il valore litigioso al momento in cui è prolata la decisione di prima istanza (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2011.82 del 16 febbraio 2012, consid. 2). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, determinante non è il valore litigioso riconosciuto dal Pretore nella sentenza, bensì quello che era ancora litigioso al momento della sentenza di prima istanza. Nel caso concreto il valore di causa ammonta a fr. 14'250.- e la decisione impugnata è pertanto appellabile. L'appello 10 gennaio 2012, tempestivo, è pertanto ammissibile.

### **E. 3**

. In questa sede è incontestata l'applicabilità al contratto fra le parti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2008-2010 (CNM) e del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino dal 1. gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 (CCL-TI). 3.1 L'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto nullo, in applicazione dell'art. 357 cpv. 2 CO, l'accordo intercorso tra le parti circa il riconoscimento del tempo di viaggio e l'indennizzo per l'uso del mezzo privato. A suo dire, la pattuizione nel caso concreto non andrebbe a sfavore del lavoratore, il quale evitava il tragitto dal suo domicilio alla sede della ditta con un risparmio orario giornaliero di 46/26 minuti. Il fatto che l'istante non abbia mai fatto valere le sue pretese durante il rapporto di lavoro e per gli 8 mesi successivi alla sua fine andrebbe a sostegno di questa tesi (appello 10 gennaio 2012, punto 6, pag. 5).

#### **E. 3.2**

Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno effetto diretto e imperativo (art. 357 cpv. 1 CO). Nel caso concreto, le disposizioni delle convenzioni collettive che regolano il diritto a supplementi salariali e al rimborso delle spese sono clausole normative che hanno un effetto diretto nei rapporti tra il datore di lavoro e il lavoratore (cfr. CNM, commento marginale della "Seconda parte – Disposizioni contrattuali e artt. 356 cpv. 1 e 357 cpv. 1

CO). Giusta l'art. 357 cpv. 2 CO gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto derogano a disposizioni normative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da queste ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori. Se le parti hanno concluso un accordo che diverge dalla regolamentazione prevista dal contratto collettivo di lavoro, si procede a una verifica della clausola più favorevole (DTF 116 II 153). Con riferimento al singolo rapporto di lavoro va esaminato, in base a criteri oggettivi, se l'accordo individuale è maggiormente favorevole al lavoratore rispetto alla regolamentazione prevista dal contratto collettivo di lavoro. Non si procede a un confronto globale, ma a una comparazione per settori con medesimo oggetto (DTF 134 III 399 consid. 3.2.4.3). In particolare non è permesso derogare alle disposizioni vincolanti di un contratto collettivo offrendo al lavoratore dei vantaggi di altra natura o aggirare lo scopo delle disposizioni normative (cfr. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3a ed., N 16 ad artt. 356-358 CO).

3.3 La verifica della clausola più favorevole presuppone l'esistenza di un accordo tra le parti. Come rettamente sollevato dall'appellato (osservazioni 13 febbraio 2012, ad 6, pag. 5), nel caso concreto l'istruttoria non ha tuttavia dimostrato l'esistenza di un accordo derogante alle disposizioni normative del contratto collettivo in merito al rimborso delle spese di trasferta. Dagli atti processuali emerge unicamente che l'istante partiva direttamente dal suo domicilio e usava il proprio automezzo privato per recarsi sui cantieri di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Per contro l'istruttoria non ha permesso di accertare il tenore dell'eventuale accordo che sarebbe intercorso fra l'istante e la convenuta. In particolare dalla stessa non emerge con la dovuta chiarezza se le parti hanno effettivamente discusso su chi avrebbe dovuto sopportare l'onere delle spese di trasferta. Il teste I ha lavorato assieme all'istante sul cantiere di \_\_\_\_\_ e ha riferito di essere stato a conoscenza che quest'ultimo "si recava su detto cantiere con la sua auto privata", ma di non essere "a conoscenza se per quanto riguarda le trasferte c'era qualche accordo particolare" tra le parti (verbale di udienza 23 giugno 2010, pag. 3, doc. IV). B, ancora alle dipendenze della convenuta, ha riferito di non conoscere "esattamente il contenuto degli accordi tra la ditta e il sig. AO 1" (verbale di udienza 23 giugno 2010, pag. 1, doc. IV) e ha per il resto riportato quanto a lui riferito dal datore di lavoro. Lo stesso vale per A, segretaria presso la convenuta, la quale afferma di non essere stata presente all'accordo (verbale di udienza 25 agosto 2010, pag. 2, doc. V). In simili circostanze non si può ritenere accertata l'esistenza di un accordo derogante alle disposizioni del CNM 2008 e del CCL-TI. Come si vedrà al punto seguente, nemmeno la circostanza che l'istante abbia fatto valere le sue pretese solo otto mesi dopo la fine del rapporto di lavoro può essere ritenuto quale conferma dell'esistenza di un accordo. Ne discende che la questione a sapere se l'accordo sarebbe stato più favorevole al lavoratore può, nel caso concreto, restare indecisa. Sotto questo profilo, pertanto, l'appello è destituito di buon fondamento.

3.4 L'appellante vede inoltre nel fatto che l'istante non abbia mai fatto valere il rimborso delle spese di trasferta per la durata del rapporto di lavoro e per gli 8 mesi successivi alla sua fine, la conferma dell'esistenza di un accordo favorevole al lavoratore. Il fatto che il lavoratore abbia formulato le proprie pretese solo dopo la fine del rapporto di lavoro non configura, per sé solo, un abuso di diritto. Giusta l'art. 341 cpv.1 CO infatti, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative, quali quelle contenute in un contratto collettivo e riguardanti norme imperative (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., Zurigo, N. 2 ad art. 341 CO). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe contrario

allo spirito della legge privare il lavoratore della protezione accordatagli dall'art. 341 cpv. 1 CO applicando l'art. 2 cpv. 2 CC, così che l'abuso di diritto è ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618 consid. 5.2). Altra questione è quella a sapere se il comportamento del lavoratore, che per 4 anni non contesta i conteggi del salario e fa valere le sue pretese solo 8 mesi dopo la fine del rapporto di lavoro, può essere considerato abusivo. Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale il semplice trascorrere del tempo entro i termini di prescrizione rende abusivo l'esercizio di un diritto obbligatorio solo in presenza di circostanze molto particolari, ovvero che fanno apparire tale esercizio in contraddizione con la precedente inerzia del titolare del diritto; diversamente verrebbe ampiamente svuotato l'istituto della prescrizione (DTF 4A\_403/2011 del 13.10.2011, consid. 3; DTF 131 III 439, consid. 5.1). Nel caso concreto non emerge tuttavia alcuna circostanza particolare tale da rendere abusivo il comportamento dell'istante né tantomeno l'appellante ne accenna nel suo atto di appello. Anche su questo punto l'appello va respinto.

#### **E. 4**

L'appellante sostiene infine che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nessuna autorizzazione o indicazione esplicita ai sensi dell'art. 26.1 CCL-TI sarebbe stata data dal datore di lavoro al lavoratore per quanto attiene all'uso del mezzo di trasporto privato. L'articolo in questione sarebbe inoltre applicabile solo per i tragitti dalla sede della ditta al luogo di lavoro e non per quelli dal domicilio al cantiere (appello 10 gennaio 2012, punto 5, pag. 4). La tesi dell'appellante non può essere seguita ed è in palese contrasto con quanto da lei stessa sostenuto in merito al contenuto dell'accordo concernente le trasferte, il quale, a suo dire, prevedeva che il lavoratore si recasse sui cantieri con i propri mezzi (e a sue spese). Il datore di lavoro era pertanto a conoscenza del fatto che l'istante utilizzava la sua autovettura privata per recarsi sui cantieri di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. riassunto scritto 12 maggio 2010, pag. 1 allegato al verbale di udienza 12 maggio 2010; conclusioni 25 agosto 2010, pag. 2). Per quanto attiene all'interpretazione offerta dall'appellante circa l'art. 26.5 CCL-TI, la stessa non può essere seguita. Ai sensi dell'art. 26.3 CCL-TI è considerato lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l'operaio viene assunto. Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione (art. 26.4 CCL-TI). Se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l'impresa, il diritto all'indennità decade (art. 26.5 CCL-TI). Il senso letterale della norma è chiaro. Non vi è diritto all'indennità solo nel caso in cui il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa si trova tra il domicilio e il luogo di assunzione (sede dell'impresa). Se invece il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non si trova su tale tragitto, si è di fronte ad un lavoro fuori sede. Ne discende che il tragitto dal domicilio al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere considerato lavoro fuori sede. L'interpretazione dell'appellante di non ritenere lavoro fuori sede tutti quei tragitti che presentano un numero uguale di chilometri come il tragitto domicilio-sede dell'impresa, disattende lo scopo e il senso di tale norma, poiché mette a carico del lavoratore le spese di trasferta eseguite nell'interesse del datore di lavoro. L'appellante, per altro, contrappone unicamente la sua interpretazione, senza tuttavia indicare per quali motivi bisognerebbe scostarsi dal chiaro tenore letterale della norma citata. Ne discende che anche su questo punto l'appello va respinto.

#### **E. 5**

L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello (art. 114 lett. c CPC). All'istante, che si è opposto con successo al gravame ed è professionalmente rappresentato, vanno comunque riconosciute spese ripetibili, commisurate al valore di causa di fr. 14'250.-, rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, e all'impegno profuso dal suo rappresentante per le osservazioni all'appello. Per questi motivi, richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide : 1. Nella misura in cui ricevibile, l'appello 10 gennaio 2012 è respinto. Di conseguenza la sentenza 13 dicembre 2011 DI.2010.13 del Pretore della \_\_\_\_\_ è confermata. 2. Non si prelevano spese processuali. La convenuta è tenuta a rifondere all'istante fr. 600.- di ripetibili d'appello. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

## **E. 25**

agosto 2010, pag. 2).

Per quanto attiene all'interpretazione offerta dall'appellante circa l'art. 26.5 CCL-TI, la stessa non può essere seguita. Ai sensi dell'art. 26.3 CCL-TI è considerato lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l'operaio viene assunto. Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione (art. 26.4 CCL-TI). Se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l'impresa, il diritto all'indennità decade (art. 26.5 CCL-TI). Il senso letterale della norma è chiaro. Non vi è diritto all'indennità solo nel caso in cui il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa si trova tra il domicilio e il luogo di assunzione (sede dell'impresa). Se invece il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non si trova su tale tragitto, si è di fronte ad un lavoro fuori sede. Ne discende che il tragitto dal domicilio al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere considerato lavoro fuori sede. L'interpretazione dell'appellante di non ritenere lavoro fuori sede tutti quei tragitti che presentano un numero uguale di chilometri come il tragitto domicilio-sede dell'impresa, disattende lo scopo e il senso di tale norma, poiché mette a carico del lavoratore le spese di trasferta eseguite nell'interesse del datore di lavoro. L'appellante, per altro, contrappone unicamente la sua interpretazione, senza tuttavia indicare per quali motivi bisognerebbe scostarsi dal chiaro tenore letterale della norma citata. Ne discende che anche su questo punto l'appello va respinto.

5. L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr.

30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello (art. 114 lett. c CPC).

All'istante, che si è opposto con successo al gravame ed è professionalmente rappresentato, vanno comunque riconosciute spese ripetibili, commisurate al valore di causa di fr. 14'250.-, rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, e all'impegno profuso dal suo rappresentante per le osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. Nella misura in cui ricevibile, l'appello 10 gennaio 2012 è respinto. Di conseguenza la sentenza 13 dicembre 2011 DI.2010.13 del Pretore della \_\_\_\_\_ è confermata.

2. Non si prelevano spese processuali. La convenuta è tenuta a rifondere all'istante fr. 600.- di ripetibili d'appello.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.